

**N. R.G. 2473/2019**



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE D'APPELLO DI MILANO**

Sezione prima civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Carla Romana Raineri	Presidente
Dott. Cesira D'Anella	Consigliere rel.
Dott. Silvia Giani	Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio iscritto al numero di ruolo sopra riportato promosso

DA

**SUN WORLD INTERNATIONAL LLC** rappresentata e difesa dagli avv.ti Emanuela Truffo, Fabrizio Jacobacci e Marco Francetti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Milano, Via Senato, 8

*impugnante*

CONTRO

**PIETRO COSIMO MARINELLI** rappresentato e difeso dagli avv.ti Costanza Mariconda e Michele Centonze ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, via Cerva 8



*impugnato*

causa avente ad oggetto: impugnazione di lodo arbitrale

## CONCLUSIONI DELLE PARTI

### **Per SUN WORLD INTERNATIONAL LLC.**

Voglia codesta Corte Ecc.ma, in riforma del lodo qui impugnato, contrariis reiectis,

- a) rigettare l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello ex art. 348bis c.p.c, in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui agli atti;
- b) rigettare ogni avversa domanda e/o eccezione in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- c) accertato e dichiarato il grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del Sig. Pietro Cosimo Marinelli, previo accertamento dell'avvenuto assolvimento da parte dell'odierna appellante del proprio onere probatorio ex art. 2697 c.c., nonché del mancato ottemperamento del proprio onere obbligatorio in capo all'odierno appellato, Sig. Pietro Cosimo Marinelli e, per l'effetto, in riforma del lodo impugnato per nullità, dichiarare il contratto sottoscritto tra Sun World e Marinelli risolto per grave inadempimento di quest'ultimo, per i motivi tutti di cui agli atti;
- d) previo accertamento dell'impossibilità degli Arbitri di decidere in materia extracontrattuale, non compresa nella Convenzione Arbitrale, accertata, altresì, la contrarietà all'ordine pubblico e contraddittorietà della motivazione resa dal Collegio Arbitrale sul punto, per i motivi tutti di cui agli atti, annullare il lodo nella parte in cui ha riconosciuto una responsabilità extracontrattuale in capo a Sun World e condannato la



stessa alla restituzione di Euro 10.000,00 di danni in favore del Sig. Pietro Cosimo Marinelli e, per l'effetto, ordinare al Sig. Pietro Cosimo Marinelli la restituzione dell'importo versato da Sun World a titolo di danno in ottemperanza all'ordine ricevuto dal Collegio Arbitrale;

e) previo annullamento del lodo quivi impugnato per i motivi tutti di cui agli atti, ammettere la Consulenza Tecnica Contabile richiesta da parte appellante in sede di Arbitrato o, in ogni caso, voglia liquidare in via equitativa i danni patiti e patienti che dovranno essere risarciti a Sun World International LLC da parte del Sig. Pietro Cosimo Marinelli in seguito al grave inadempimento contrattuale perpetrato dallo stesso Sig. Marinelli;

f) con vittoria di spese e compensi professionali dei due gradi di giudizio, con conseguente ordine di restituzione delle spese processuali versate da Sun World in favore di Pietro Cosimo Marinelli in osservanza a quanto disposto in sede arbitrale.

### **Per PIETRO COSIMO MARINELLI**

Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:

-in via preliminare: dichiarare l'appello avversario inammissibile ai sensi degli art. 348 bis c.p.c.;

-in via principale: respingere l'appello avversario in quanto infondato e, per l'effetto, confermare il lodo impugnato e tutte le statuizioni in esso contenute;

- in ogni caso, con refusione di spese e compensi del presente giudizio.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1. Sun World International – società di diritto statunitense che produce e distribuisce diverse varietà di uva – promuoveva un giudizio arbitrale nei confronti di Pietro Cosimo



Marinelli – titolare di un’impresa agricola con sede in provincia di Taranto – lamentando l’inadempimento del convenuto al contratto intercorso tra le parti, con il quale il sign. Marinelli si era obbligato a distribuire l’uva, prodotta dalle piante che aveva ricevuto in affitto da Sun World, soltanto attraverso i distributori autorizzati indicati nel contratto.

2. Con lodo reso in Milano in data 7 febbraio 2019 e sottoscritto il 27 - 28 marzo 2019, il collegio arbitrale, composto dal prof. Ignacio Arroyo Martinez (Presidente), avv. Salvatore Nolasco (Arbitro), avv. Lazare David Vittone Tassinari (Arbitro) respingeva le domande proposte da Sun World International e, in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dal convenuto, riconosceva al sign. Marinelli la somma di euro 10.000,00 a titolo di risarcimento dei danni.

3. Con atto di citazione notificato in data 18 giugno 2019 Sun World International impugnava per nullità il lodo arbitrale per i motivi che saranno di seguito esaminati e concludeva chiedendo, una volta accertati i motivi di invalidità del lodo, l’accoglimento delle domande svolte nel giudizio arbitrale.

Pietro Cosimo Marinelli si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c. e contestando, in ogni caso, la sua fondatezza.

All’udienza del 25 novembre 2020, che si svolgeva con le modalità della c.d. trattazione scritta, di cui all’art. 83 comma 7 lett. h D.L. n. 18/2020 e successive modifiche e integrazioni, la Corte invitava le parti a precisare le conclusioni, in epigrafe specificate e, alla scadenza dei termini assegnati per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, tratteneva la causa in decisione.

La causa veniva decisa nella camera di consiglio del 29 marzo 2021.



## MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Sun World International ha impugnato il lodo nella parte in cui ha respinto la domanda di risoluzione del contratto, lamentandone la nullità per i seguenti motivi:

- a. violazione di norme di ordine pubblico in punto onere probatorio;
- b. violazione di cui all'art. 829, I comma, n. 11 c.p.c.;
- c. violazione del principio del contraddittorio di cui all'art. 829, I comma, n. 9 c.p.c.

5. Con il primo motivo l'impugnante ha lamentato che la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento sia stata respinta sulla base di un'interpretazione contraria ai principi di cui agli artt. 2697 e 1218 c.c., che disciplinano il riparto dell'onere probatorio in materia contrattuale.

In particolare Sun World International sostiene che l'obbligazione assunta dal Marinelli, consistente nel divieto di vendere l'uva tramite distributori non autorizzati, avesse contenuto positivo (e non negativo, come invece aveva affermato il collegio arbitrale) e che gli Arbitri, violando le disposizioni in tema di riparto dell'onere della prova, avevano invece affermato che costituisse onere del creditore dimostrare la commercializzazione illecita del prodotto.

In ogni caso l'impugnante deduce di aver adeguatamente provato che il sign. Marinelli si fosse reso inadempiente alle sue obbligazioni e lamenta che gli arbitri:

- avevano negato valenza probatoria alle dichiarazioni, ai documenti e alle testimonianze offerte da Sun World a prova dell'inadempimento della controparte;
- avevano riconosciuto ad una mera dichiarazione resa dal Marinelli valore di prova dell'ottemperanza agli obblighi contrattuali.



Sulla base di tali premesse l'impugnante sostiene la nullità del lodo in quanto i principi in tema di riparto dell'onere probatorio avrebbero natura di norme di ordine pubblico.

6. Con il secondo motivo Sun World International ha impugnato la pronuncia ai sensi dell'art. 829, I comma, n. 11 c.p.c., deducendo che gli Arbitri da un lato avevano stabilito che la responsabilità addebitata a Sun World International avesse natura contrattuale e dall'altra, con le statuizioni finali, avevano individuato una responsabilità dell'attrice di natura aquiliana, in quanto avevano liquidato il danno in via equitativa in base all'art. 2056 c.c.

7. Con il terzo motivo Sun World International ha impugnato il lodo per violazione del principio del contraddittorio, ai sensi dell'art. 829, I comma, n. 9 c.p.c., lamentando che nel corso del giudizio arbitrale all'attrice non fosse stato consentito di depositare alcuna documentazione a confutazione delle argomentazioni di parte avversa e che le fosse stata negata la possibilità di richiedere una CTU tecnico-contabile.

8. Le censure, che tra loro connesse possono essere esaminate congiuntamente, sono inammissibili per i seguenti motivi.

Preliminarmente appare opportuno ricordare che l'impugnazione per nullità del lodo arbitrale ha natura di impugnazione limitata, perché ammessa soltanto per determinati "errores in procedendo" nonché per violazione di regole di diritto, nei limiti indicati dall'art. 829 terzo comma c.p.c.

Conseguentemente tale impugnazione non è strutturata nelle forme di un giudizio d'appello, che consente il riesame del merito della decisione assunta dagli arbitri, in quanto essa introduce esclusivamente il cosiddetto *iudicium rescindens*, che consiste nell'accertare se sussista alcuna delle cause di nullità, tassativamente previste dall'art. 829 c.p.c.



Soltanto allorché il giudizio rescindente si concluda con l'accertamento della nullità del lodo, è possibile riesaminare il merito della pronuncia arbitrale, che forma oggetto dell'eventuale *iudicium rescissorium*.

Nel caso di specie con il primo motivo l'impugnante ha invocato la nullità del lodo per contrarietà all'ordine pubblico, richiamando la disposizione di cui all'art. 829 terzo comma c.p.c., che nella sua attuale formulazione, conseguente alla novella del 2006, così dispone: *“L'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge. È ammessa in ogni caso l'impugnazione delle decisioni per contrarietà all'ordine pubblico”*.

Pertanto l'impugnazione del lodo per contrarietà all'ordine pubblico non può riguardare la violazione della normativa applicata dagli arbitri nella decisione della controversia, in quanto tale ipotesi ricade nel caso di nullità del lodo per *errores in iudicando*, ma è relativa unicamente al caso in cui il contenuto stesso della pronuncia arbitrale sia contrastante con l'ordine pubblico (cfr. su questi aspetti la recente pronuncia della Suprema Corte n. 21850/2020, la quale ha anche precisato che l'ordine pubblico cui fa riferimento l'art. 829, comma 3 c.p.c. coincide con le norme e i principi fondamentali dell'ordinamento).

Orbene Sun World, nel dedurre la nullità del lodo per contrarietà all'ordine pubblico, ha affermato che gli arbitri avrebbero assunto una decisione contraria ai principi previsti dall'art. 2697 c.c. in tema di riparto dell'onere probatorio e avrebbero conseguentemente mal valutato le prove acquisite.

In tal modo, tuttavia, l'impugnante non ha lamentato la contrarietà del lodo all'ordine pubblico, ma ha censurato la violazione da parte degli arbitri della normativa che disciplina la distribuzione dell'onere della prova in materia contrattuale: le censure





svolte, quindi, si risolvono nel lamentare che gli arbitri avrebbero commesso errori di diritto nel respingere la domanda di risoluzione del contratto.

Pertanto il motivo di nullità, così proposto, appare inammissibile, in quanto la clausola compromissoria, che accede al contratto stipulato in data 16.2.2015, non contempla l'impugnazione del lodo arbitrale per violazione di norme di diritto relative al merito della controversia.

È parimenti infondata la tesi dell'impugnante, secondo cui la decisione arbitrale sarebbe contraria all'ordine pubblico, in quanto i principi in tema di onere della prova non costituiscono, all'evidenza, principi fondamentali dell'ordinamento (cfr. al riguardo la succitata pronuncia della Suprema Corte n. 21850/2020).

Non può neppure ritenersi che il lodo contenga disposizioni contraddittorie, secondo la previsione di cui all'art. 829 n. 11 c.p.c.

Invero, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, tale vizio è configurabile allorché emerga contraddittorietà tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo. Inoltre la contraddittorietà interna tra diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'*iter* logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale (cfr. in tal senso Cass. sentenze nn. 3768/2006, 11895/2014, 1258/2016).

Nel caso in esame l'impugnante ha censurato la motivazione seguita dagli arbitri in quanto da un lato avevano ritenuto la responsabilità contrattuale di Sun World e, dall'altro, avevano affermato la natura aquiliana della responsabilità.

In tal modo l'attrice non ha dedotto profili di nullità inerenti la contraddittorietà tra il dispositivo e la motivazione o tra diverse parti del dispositivo, né ha lamentato





l'impossibilità di ricostruire l'iter logico giuridico seguito dagli arbitri, ma ha svolto censure, che si appuntano direttamente alla pronuncia arbitrale, inammissibili in questa sede.

È parimenti inammissibile l'impugnazione per nullità del lodo per violazione del principio del contraddittorio.

L'impugnante, infatti, laddove ha lamentato di non aver potuto depositare documentazione idonea a dimostrare l'inadempimento della controparte, non ha in realtà censurato la violazione del principio del contraddittorio (che ricorre allorché vi sia stata una concreta compromissione del diritto di difesa, cfr. in tal senso Cass. sentenze nn. 2201/2007 e 131/2014) ma ha censurato la decisione arbitrale per non aver ritenuto sufficienti le prove dedotte da Sun World al fine di dimostrare l'inadempimento del convenuto, formulando così critiche dirette alla motivazione espressa dagli arbitri.

9. Con il quarto, il quinto e il sesto motivo Sun World ha impugnato per nullità il lodo, nella parte in cui l'attrice è stata condannata al risarcimento dei danni subiti dal sign. Marinelli, quantificati in euro 10.000,00.

A questo riguardo l'impugnante ha dedotto che il convenuto aveva proposto domanda riconvenzionale, lamentando che nel corso del 2018 l'attrice aveva comunicato a tutti i distributori, contrariamente al vero, che egli non fosse più un produttore autorizzato di Sun World International.

Gli arbitri avevano accolto la domanda di risarcimento dei danni affermando che *“le comunicazioni di Sun World ai distributori autorizzati nel 2018 hanno violato l'obbligo di comportarsi in buona fede nell'esecuzione del contratto (vedi art. 1375 del codice civile) e influito negativamente sulla possibilità di Marinelli di vendere l'uva raccolta nel 2018. Tale comportamento scorretto potrebbe anche essere interpretato come causa di responsabilità extracontrattuale.*



*Tuttavia il Marinelli non ha fornito elementi sufficienti per concludere che gli è stato completamente impedito di vendere queste uve. Infatti, considerando che nel corso dell'anno 2017 Marinelli aveva incontrato i distributori autorizzati nel mese di agosto, alla data della sentenza del Tribunale di Bari (9 agosto 2018), le possibilità di Marinelli di vendere le uve raccolte nel 2018, sebbene materialmente diminuite, non erano del tutto assenti.*

*Di conseguenza, la Camera Arbitrale dichiara che, mentre Marinelli non ha diritto al risarcimento dei danni relativi alle uve perse nel 2017 (avendo volontariamente convenuto che la vendita delle uve sarebbe stata soggetta a limitazioni contrattuali), si dovrebbe giungere ad una diversa conclusione con riferimento ai danni relativi alla vendemmia del 2018.*

*Pertanto, considerate le difficoltà di provare l'esatto ammontare dei danni in circostanze analoghe, i danni subiti dal Marinelli come conseguenza del comportamento illecito di Sun World possono essere liquidati attraverso una valutazione equa ai sensi dell'art. 1226 del Codice Civile italiano (a cui fa anche riferimento l'art. 2056 del Codice Civile per responsabilità extracontrattuale) ”.*

L'impugnante ha dedotto la nullità del lodo per i seguenti motivi:

- d. Nullità del lodo per essere stato pronunciato al di fuori dei limiti della convenzione arbitrale (art. 829 n. 4 c.p.c.).

Con questo motivo l'impugnante lamenta che la clausola compromissoria circoscriveva l'ambito di devoluzione della cognizione arbitrale al solo contratto; nessun accenno era svolto alla materia extracontrattuale sulla quale gli arbitri si erano pronunciati; sicché, laddove gli arbitri avessero riscontrato una responsabilità aquiliana di Sun World International, avrebbero dovuto astenersi dall'assumere qualsiasi decisione.

- e. Nullità del lodo per aver violato le regole del contraddittorio (art. 829 n. 9 c.p.c.).



Con questo motivo l'impugnante ha eccepito che la decisione degli arbitri di riconoscere la responsabilità extracontrattuale di Sun World sia stata assunta senza aver prima sottoposto la questione alle parti, in violazione dei principi del contraddittorio, che disciplinano il procedimento arbitrale.

f. Nullità del lodo per aver assunto decisioni tra loro contrastanti (art. 829, I comma, n. 11 c.p.c.).

L'impugnante lamenta a questo riguardo che gli Arbitri da un lato avevano affermato che tutto quello che era accaduto dopo la proposizione della domanda doveva ritenersi escluso dalla cognizione arbitrale e, dall'altro, avevano riconosciuto la responsabilità aquiliana di Sun World International per fatti che dovevano essere esclusi dal giudizio arbitrale.

10. In relazione a tali doglianze la Corte osserva quanto segue.

Dalla lettura della decisione arbitrale si evince chiaramente che gli arbitri hanno preso in esame la domanda di risarcimento dei danni, che il convenuto aveva svolto lamentando che la condotta tenuta da Sun World International nel 2018 costituisse violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto.

La domanda esaminata dal collegio arbitrale aveva quindi il chiaro contenuto di domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, come si evince anche dal fatto che soltanto incidentalmente gli arbitri hanno affermato che il comportamento scorretto di Sun World *“potrebbe anche essere interpretato come causa di responsabilità extracontrattuale”*.

Ciò evidenzia l'infondatezza dei motivi svolti, in quanto la clausola compromissoria demandava agli arbitri la decisione *“di tutte le controversie derivanti dall'applicazione, interpretazione o dall'esecuzione del presente accordo”*, tra le quali va senz'altro



annoverata la controversia in esame, che trova titolo nella violazione del principio di buona fede contrattuale.

Così qualificata la domanda esaminata dagli arbitri, appaiono infondati gli altri motivi di nullità articolati dall'impugnante, volti a sostenere che gli arbitri avrebbero assunto decisioni contrastanti e avrebbero violato le regole del contraddittorio.

In conclusione l'impugnazione per nullità del lodo arbitrale deve essere respinta.

Il pagamento delle spese del presente giudizio segue la soccombenza.

Tali spese sono liquidate, come da dispositivo, secondo i criteri di cui al DM n. 55/14, aggiornati con DM n. 37/18.

### **P.Q.M.**

La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1. respinge l'impugnazione per nullità del lodo arbitrale reso *inter partes* in Milano, in data 7 febbraio 2019 e sottoscritto il 27 - 28 marzo 2019;
2. condanna Sun World International LLC a rifondere a Pietro Cosimo Marinelli le spese del presente giudizio, che liquida in euro 8.066,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali e agli accessori fiscali e previdenziali come per legge.

*Così deciso in Milano in camera di consiglio il 29 marzo 2021*

*Il consigliere est*

*Cesira D'Anella*

*Il Presidente*

*Carla Romana Raineri*

